

# Regolamento di previdenza

## Gennaio 2011

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

# Indice

Contenuto	Pagina
<b>1. Disposizioni generali e definizioni</b>	5
Art. 1 Nome e scopo	
Art. 2 Convenzione di affiliazione	
Art. 3 Relazione con la LPP	
Art. 4 Responsabilità	
Art. 5 Persone assicurate, condizioni per l'ammissione	
Art. 6 Inizio del rapporto di previdenza	6
Art. 7 Fine del rapporto di previdenza	
Art. 8 Esame dello stato di salute, limitazione della copertura assicurativa	
Art. 9 Definizioni del salario, modifiche del grado di occupazione	7
Art. 10 Età	8
Art. 11 Età di pensionamento	
Art. 12 Obbligo d'informazione e di notifica	
Art. 13 Protezione dei dati personali	
Art. 14 Unione domestica registrata	
<b>2. Prestazioni</b>	
Art. 15 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia	
Art. 16 Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia	9
Art. 17 Rendita di vecchiaia	
Art. 18 Rendita di vecchiaia potenziale	
Art. 19 Pensionamento anticipato, riscatto della riduzione della rendita, pensionamento parziale	
Art. 20 Pensionamento posticipato	
Art. 21 Prestazione sotto forma di capitale	10
Art. 22 Rendita ponte AVS	
Art. 23 Rendita per figli di pensionato	
Art. 24 Condizioni generali per il diritto alle prestazioni di decesso	
Art. 25 Rendita per il coniuge superstite	11
Art. 26 Rendita di vecchiaia per il coniuge superstite	
Art. 27 Convivenze simili all'unione matrimoniale	12
Art. 28 Rendita per il coniuge divorziato	
Art. 29 Rendita per orfani	
Art. 30 Capitale di decesso	
Art. 31 Rendita d'invalidità	13
Art. 32 Rendita per figli d'invalido	14
<b>3. Disposizioni comuni per le prestazioni</b>	
Art. 33 Esonero dai contributi in caso di decesso o d'invalidità	
Art. 34 Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso	

	Pagina
Art. 35 Surrogazione	15
Art. 36 Riduzione in caso di colpa grave	
Art. 37 Restituzione delle prestazioni	
Art. 38 Adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia	
Art. 39 Versamento	
Art. 40 Anticipo di prestazione	
<b>4. Finanziamento</b>	<b>16</b>
Art. 41 Obbligo di versamento dei contributi	
Art. 42 Contributi	
Art. 43 Prestazione d'entrata, acquisto	
Art. 44 Tassi d'interesse	
<b>5. Prestazione d'uscita</b>	<b>17</b>
Art. 45 Scadenza della prestazione d'uscita	
Art. 46 Ammontare della prestazione d'uscita	
Art. 47 Utilizzazione della prestazione d'uscita	
<b>6. Divorzio e finanziamento della proprietà di abitazioni</b>	<b>18</b>
Art. 48 Divorzio	
Art. 49 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni	
<b>7. Organizzazione, amministrazione e controllo</b>	<b>19</b>
Art. 50 Organi della Fondazione	
Art. 51 Consiglio di fondazione	
Art. 52 Commissione di previdenza del personale	
Art. 53 Direzione amministrativa, gestione annuale	
Art. 54 Organo di revisione, esperto	
Art. 55 Obbligo del segreto professionale	
<b>8. Altre disposizioni</b>	
Art. 56 Informazione alle persone assicurate	
Art. 57 Riserve di fluttuazione e riserve tecniche	20
Art. 58 Fondi liberi	
Art. 59 Riserve dei contributi del datore di lavoro	
Art. 60 Misure in caso di copertura insufficiente	
Art. 61 Liquidazione parziale	
Art. 62 Lacune del regolamento, controversie	
Art. 63 Entrata in vigore, modifiche	

## Abbreviazioni e definizioni

### AI

Assicurazione federale per l'invalidità

### AVS

Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti

### CCS

Codice Civile Svizzero

### Coniuge

Persona che è sposata con una persona

### Datori di lavoro

Aziende con le quali la Fondazione ha stipulato una convenzione di affiliazione

### Dipendenti

Lavoratrici e lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un'azienda affiliata

### Fondazione

Allvor Fondazione collettiva

### LAI

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

### LAINF

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

### LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

### LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

### LFPDP

Legge federale sulla protezione dei dati personali

### LPGA

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

### LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

### LUD

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

### OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

### OPP2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

### Salario annuo, assicurato

Salario annuo che è determinante quale base di calcolo delle prestazioni di rischio prima dell'età di pensionamento, tenuto conto di una eventuale deduzione di coordinamento

### Salario annuo, computabile (soggetto ai contributi)

Salario annuo che è determinante quale base di calcolo dei contributi di rischio e dei costi amministrativi, tenuto conto di una eventuale deduzione di coordinamento

### Salario annuo, coordinato

Salario annuo che è determinante quale base di calcolo degli accrediti di vecchiaia, tenuto conto di una eventuale deduzione di coordinamento

# 1. Disposizioni generali e definizioni

## Art. 1 Nome e scopo

<sup>1</sup> Con il nome di «Allvor Fondazione collettiva», in seguito denominata «Fondazione», è costituita e registrata una Fondazione di previdenza per il personale con lo scopo di proteggere contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità. Essa mira a tutelare i dipendenti di istituzioni rispettivamente di aziende, che hanno stipulato una convenzione di affiliazione con la Fondazione, così come i loro famigliari e i loro superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, della rispettiva convenzione di affiliazione con le relative parti contrattuali integranti e la LPP.

<sup>2</sup> Diritti e obblighi dei beneficiari della Fondazione sono stabiliti dal presente regolamento così come dal piano di previdenza in vigore che costituisce parte integrante di questo regolamento.

<sup>3</sup> La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP.

## Art. 2 Convenzione di affiliazione

<sup>1</sup> Diritti ed obblighi dei datori di lavoro sono regolati nelle convenzioni di affiliazione, nei regolamenti nonché nei rispettivi piani di previdenza in vigore. Restano riservate le eventuali prescrizioni regolamentari e legali che dispongono diversamente.

<sup>2</sup> La Fondazione gestisce per ogni datore di lavoro affiliato un ente di previdenza.

<sup>3</sup> Ogni affiliazione è gestita a livello organizzativo e giuridico in modo separato, se questo è previsto dal regolamento o per la verifica dell'adempimento delle disposizioni legali come pure per esporre eventuali fondi speciali apportati. I fondi speciali a livello di ente di previdenza come riserve contributi del datore di lavoro, fondi liberi, ecc., sono utilizzati unicamente a favore del relativo datore di lavoro ed i suoi assicurati.

## Art. 3 Relazione con la LPP

<sup>1</sup> La Fondazione garantisce, nell'ambito della previdenza obbligatoria, le prestazioni minime valevoli ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

<sup>2</sup> La Fondazione è affiliata al fondo di garan-

zia ai sensi dell'art. 57 LPP.

## Art. 4 Responsabilità

La Fondazione declina la responsabilità per tutte le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza degli obblighi da parte delle aziende affiliate e delle persone assicurate e si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti e la restituzione delle prestazioni indebitamente versate.

## Art. 5 Persone assicurate, condizioni per l'ammissione

<sup>1</sup> Sono assicurati tramite la Fondazione tutti i dipendenti delle aziende affiliate, che adempiono le condizioni per l'ammissione definite nel piano di previdenza con riserva del cpv 3.

<sup>2</sup> Le persone che alla data d'inizio del rapporto previdenziale con la Fondazione sono parzialmente invalide, sono assicurate, ai sensi dell'art. 15 OPP2, solo per quella parte di attività lucrativa che continua ad essere esercitata. La relativa riduzione degli importi limite è effettuata ai sensi dell'art. 4 OPP2.

<sup>3</sup> Non sono assicurati:

- dipendenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto il loro 17esimo anno d'età
- dipendenti che percepiscono un salario non superiore ai tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS, nel caso in cui il piano di previdenza non preveda diversamente
- dipendenti che hanno raggiunto o superato l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art. 11 (ad eccezione dell'art. 20)
- dipendenti con un contratto di lavoro a termine della durata massima di tre mesi. I dipendenti con rapporti di lavoro o impieghi a termine sono assicurati se:
  - a) il rapporto di lavoro senza interruzione è prolungato oltre il limite dei tre mesi, dal momento in cui è convenuta la proroga
  - b) il rapporto di lavoro consiste in diversi impieghi consecutivi presso il medesimo datore di lavoro o rapporti di lavoro conferiti dalla medesima azienda se superano complessivamente i tre mesi, senza interruzioni superiori a tre mesi. L'affiliazione deve avvenire a partire dal quarto mese. Tuttavia se, prima dell'inizio del rapporto di lavoro o dell'impiego, è convenuta una durata di lavoro superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.
- i dipendenti occupati con un'attività acces-

soria e che sono già assicurati obbligatoriamente per l'attività principale o che esercitano un'attività indipendente come professione principale

- i dipendenti che non sono o che presumibilmente non saranno occupati permanentemente in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati in uno stato non facente parte dell'UE o AELS, a condizione che richiedano l'esonero d'affiliazione alla Fondazione
- le persone che sono invalide almeno al 70 per cento ai sensi dell'AI (art. 16 LPGA)

<sup>4</sup> Su proposta della commissione di previdenza del personale ed in accordo con il datore possono essere assicurati anche i dipendenti con un salario annuo inferiore ai tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS, a condizione che adempiano le altre condizioni per l'affiliazione.

<sup>5</sup> Le persone che non possono essere considerate come dipendenti delle imprese affiliate, con riserva dell'art. 7 cpv. 4, non sono assicurate anche se in precedenza erano già assicurate presso la Fondazione.

<sup>6</sup> I dipendenti assicurati, che lavorano anche per datori di lavoro che non hanno stipulato una convenzione di affiliazione con la Fondazione, possono farsi assicurare a titolo supplementare per questi rapporti di lavoro previo consenso scritto da parte di tutti i datori di lavoro interessati.

<sup>7</sup> Le persone che non devono essere assicurate obbligatoriamente nella Fondazione ma che svolgono un'attività dirigenziale in un'azienda affiliata alla Fondazione (membri del consiglio d'amministrazione, ecc.), su richiesta della commissione di previdenza del personale, possono essere assicurate nella Fondazione alle medesime condizioni dei dipendenti, a condizione che adempiano le altre condizioni del presente regolamento.

#### **Art. 6 Inizio del rapporto di previdenza**

Il rapporto di previdenza inizia il giorno in cui, in base al rapporto di lavoro, la persona assicurata inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività lucrativa, in ogni caso però dal momento in cui intraprende il tragitto verso il posto di lavoro o il giorno in cui sono adempiute le condizioni per l'affiliazione ai sensi del piano di previdenza.

#### **Art. 7 Fine del rapporto di previdenza**

<sup>1</sup> Il rapporto di previdenza termina in caso di scioglimento del rapporto di lavoro o di estinzione

ne delle condizioni per l'affiliazione stabilite nel piano di previdenza, a condizione che non sia subentrato alcun caso previdenziale (vecchiaia, decesso o invalidità).

<sup>2</sup> In caso d'invalidità parziale, il rapporto previdenziale cessa per la restante parte della capacità lucrativa qualora il rapporto di lavoro sia sciolto oppure le condizioni per l'affiliazione non siano più adempiute.

<sup>3</sup> Dopo la fine del rapporto di previdenza il dipendente rimane assicurato contro i rischi d'invalidità e di decesso durante un mese. Tuttavia se prima della fine di questo periodo inizia un nuovo rapporto di lavoro, la copertura dei rischi è assunta dal nuovo istituto di previdenza.

<sup>4</sup> Le persone assicurate uscenti, su richiesta della commissione di previdenza del personale e con l'accordo del datore di lavoro, possono continuare il rapporto di previdenza nell'ambito delle possibilità consentite dalla legge, a condizione che adempiano le altre condizioni d'affiliazione. La persona assicurata, oltre al versamento della propria quota dei contributi, deve assumersi anche la parte del datore di lavoro. Il rapporto previdenziale cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata è affiliata all'istituzione di previdenza di un nuovo datore di lavoro.

<sup>5</sup> Se il rapporto di lavoro è sospeso per un soggiorno di formazione all'estero o per altri motivi (congedo non pagato, ecc.) su richiesta della persona assicurata e con il consenso del datore di lavoro, il rapporto previdenziale con la Fondazione può essere mantenuto, per un periodo concordato della durata massima di due anni. Durante questo periodo, la Fondazione ha diritto alla totalità dei contributi regolamentari corrispondenti all'entità del mantenimento del rapporto previdenziale.

#### **Art. 8 Esame dello stato di salute, limitazione della copertura assicurativa**

<sup>1</sup> Su richiesta della Fondazione, la persona assicurata deve dare tutte le informazioni sul suo stato di salute tramite un questionario.

<sup>2</sup> La Fondazione può richiedere, a proprie spese, ulteriori informazioni sullo stato di salute o ordinare una visita presso un medico di fiducia.

<sup>3</sup> Se risulta un rischio elevato, la Fondazione può applicare, entro tre mesi dalla ricezione della documentazione rilevante per la verifica, una clausola di riserva sulle prestazioni di rischio.

<sup>4</sup> La clausola di riserva è valevole al massimo per un periodo di cinque anni calcolato

dall'inizio del rapporto previdenziale. Per le persone assicurate a titolo facoltativo, con attività indipendente, la clausola di riserva è commisurata secondo la LPP.

<sup>5</sup> Se durante il periodo di applicazione della riserva subentra un caso di prestazione di rischio che è imputabile totalmente o parzialmente alle cause della riserva, le prestazioni versate immediatamente o successivamente sono limitate alle prestazioni minime LPP.

<sup>6</sup> Questa limitazione rimane in vigore fino al termine dell'obbligo di prestazione risultante dal rischio assicurato e quindi anche oltre la durata della clausola di riserva per lo stato di salute.

<sup>7</sup> Per le prestazioni previdenziali acquisite con il trasferimento di una prestazione di libero passaggio non è applicata alcuna clausola di riserva, a meno che presso il precedente istituto di previdenza non era già presente una limitazione. Per la durata della clausola di riserva si tiene conto del periodo già trascorso presso il precedente istituto di previdenza.

<sup>8</sup> Le prestazioni minime LPP non possono essere limitate con riserve.

<sup>9</sup> Qualora subentra un caso di prestazione di rischio prima della conclusione dell'esame sullo stato di salute, la Fondazione è autorizzata a limitare a vita eventuali prestazioni di rischio secondo le prestazioni minime LPP, se le cause derivano da malattie o da conseguenze di infortuni di cui la persona assicurata soffriva già in precedenza o di cui risulta essere cagionevole a causa di mali preesistenti.

<sup>10</sup> Se all'inizio della copertura assicurativa la persona assicurata non è completamente abile al lavoro ed il motivo dell'invalidità lavorativa causa un'invalidità rispettivamente un aumento del grado di incapacità lavorativa o il decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento.

<sup>11</sup> Se, con la notifica di affiliazione all'assicurazione, le risposte alle domande per la valutazione del rischio sono false o incomplete, la Fondazione ha la facoltà di disdire la previdenza per la parte sovraobbligatoria e limitare a vita le proprie prestazioni previdenziali secondo le prestazioni minime LPP. Eventuali prestazioni versate in eccedenza devono essere restituite. Il diritto di disdetta si estingue dopo sei mesi dalla ricezione da parte della Fondazione della decisione di rendita emanata dall'Assicurazione federale di invalidità.

<sup>12</sup> In caso di aumenti rilevanti delle prestazioni previdenziali, la Fondazione può ordinare un

esame sullo stato di salute per le prestazioni supplementari. Le disposizioni menzionate in precedenza valgono per analogia.

## **Art. 9 Definizioni del salario, modifiche del grado di occupazione**

<sup>1</sup> La base per la definizione del salario annuo computabile è costituita dal salario annuo stabilito secondo le norme dell'AVS.

<sup>2</sup> Le eventuali remunerazioni versate occasionalmente, come ad esempio, i bonus, le indennità di partenza, le indennità per anzianità di servizio, ecc., sono conteggiate solo se questo è definito nel piano di previdenza.

<sup>3</sup> Il salario annuo computabile è fissato per tutto l'anno. In caso di inizio dell'attività lucrativa nel corso dell'anno, il salario computabile è definito per un anno intero.

<sup>4</sup> In caso di forte oscillazione del reddito, il salario annuo computabile può essere calcolato in base alla somma di salario percepita negli ultimi dodici mesi, rispettivamente in base alla media del salario annuo valevole nel ramo professionale, se non sono disponibili altri dati attendibili.

<sup>5</sup> La base per il calcolo delle prestazioni di rischio prima dell'età di pensionamento è costituita dal salario annuo assicurato. Esso è calcolato in base al salario annuo computabile ed è definito nel piano di previdenza.

<sup>6</sup> La base per il calcolo degli accrediti di vecchiaia è costituita dal salario annuo coordinato. Esso è calcolato in base al salario annuo computabile ed è definito nel piano di previdenza.

<sup>7</sup> La base per il calcolo dei contributi per i costi di rischio e di amministrazione è costituita dal salario annuo soggetto ai contributi. Esso è calcolato in base al salario annuo computabile ed è definito nel piano di previdenza.

<sup>8</sup> Il limite massimo del salario assicurabile è stabilito in base all'art. 79c LPP.

<sup>9</sup> Le modifiche di salario durante l'anno, inferiori al dieci per cento del salario annuo, sono conteggiate solo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

<sup>10</sup> Se il salario annuo si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, riduzione dell'orario di lavoro o per motivi simili, i salari annui assicurati fino a quel momento rimangono in vigore, a meno che la persona assicurata non chieda una riduzione del salario computabile.

<sup>11</sup> Se una persona assicurata diventa invalida almeno al 40 per cento la sua previdenza è sud-

divisa, in base al grado d'invalidità, in una parte attiva (capacità lavorativa) e in una parte passiva (invalidità). Per la parte attiva, i salari annui sono determinati in base ai cpv. 1 fino a 7. Per la parte passiva rimangono determinanti i salari annui stabiliti prima dell'evento assicurato.

<sup>12</sup> Persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58esimo anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo computabile precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo computabile precedente è possibile fino al momento di percepire una rendita di vecchiaia intera o parziale, al massimo tuttavia fino all'età di pensionamento ordinario. Per la differenza tra il salario annuo computabile precedente ed il nuovo salario annuo computabile deve provvedere la persona assicurata sia per i contributi del dipendente sia per quelli del datore di lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finanziamento a titolo facoltativo.

#### **Art. 10 Età**

L'età determinante per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.

#### **Art. 11 Età di pensionamento**

<sup>1</sup> L'età ordinaria di pensionamento è definita nel piano di previdenza.

<sup>2</sup> Un pensionamento anticipato è possibile dal compimento del 58esimo anno d'età.

<sup>3</sup> Un pensionamento posticipato è possibile fino al compimento del 70esimo anno d'età.

<sup>4</sup> Il pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento o dell'età stabilita per il pensionamento anticipato o posticipato.

<sup>5</sup> Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

#### **Art. 12 Obbligo d'informazione e di notifica**

<sup>1</sup> La Fondazione, i datori di lavoro affiliati, le persone assicurate e i beneficiari sono obbligati a comunicare tutte le informazioni e a produrre le prove necessarie per la gestione dei rapporti assicurativi. Esse comprendono in particolare: notifiche all'assicurazione, inizio di incapacità al lavoro o notifiche durante l'erogazione di prestazioni (ad esempio informazioni sull'effettivo

reddito restante conseguito, rispettivamente sul relativo aumento, sulla soppressione di una rendita per figli, ecc.), decesso, modifica dello stato civile e degli obblighi di sostentamento (matrimonio, casi di decesso, divorzio, ecc.).

<sup>2</sup> Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendite devono presentare, a proprie spese, un certificato di vita e/o un certificato di stato civile.

<sup>3</sup> Alle persone assicurate invalide può essere richiesta la presentazione di un certificato rilasciato da un medico riconosciuto dalla Fondazione.

<sup>4</sup> I beneficiari di rendite per figli o per orfani che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18esimo anno di età, devono presentare una conferma dell'istituto di formazione che certifichi il genere e la durata della formazione.

#### **Art. 13 Protezione dei dati personali**

Nella gestione dei dati personali delle persone assicurate, la Fondazione è tenuta ad osservare le relative disposizioni legali (art. 85a – 87 LPP e LPDP).

#### **Art. 14 Unione domestica registrata**

<sup>1</sup> I partner registrati, ai sensi della LUD e nell'ambito di questo regolamento, sono equiparati alle persone coniugate. Essi hanno i medesimi diritti e doveri come le persone coniugate.

<sup>2</sup> In caso di decesso di una persona assicurata, il partner registrato è equiparato al coniuge.

<sup>3</sup> Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata è equiparato al divorzio.

## **2. Prestazioni**

#### **Art. 15 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia**

<sup>1</sup> Per ogni persona assicurata che adempie le condizioni stabilite dal piano di previdenza è gestito un conto di vecchiaia.

<sup>2</sup> Sul conto di vecchiaia sono accreditati:

- accrediti di vecchiaia
- prestazioni di libero passaggio trasferite da precedenti rapporti di lavoro
- versamenti unici in seguito a divorzio, rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, somme d'acquisto, accrediti supplementari, ripartizioni di fondi liberi, ecc.
- interessi.

La somma di tutti questi importi costituisce l'aver di vecchiaia.

<sup>3</sup> L'aver di vecchiaia è ridotto nei casi di:

- prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni
- versamenti parziali in seguito a divorzio.

<sup>4</sup> L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.

<sup>5</sup> Gli interessi sono calcolati sul saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati sullo stesso conto alla fine di ogni anno civile.

<sup>6</sup> In caso di accredito di una prestazione di libero passaggio, di un evento previdenziale o se l'assicurato termina il rapporto di previdenza nel corso di un anno, l'interesse è calcolato posticipatamente e pro rata temporis per il relativo anno.

### **Art. 16 Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia**

<sup>1</sup> Dal raggiungimento dell'età minima di pensionamento, la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, a condizione che l'attività lucrativa termini totalmente o parzialmente.

<sup>2</sup> La persona assicurata può scegliere se al pensionamento desidera ricevere l'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento sotto forma di una rendita vitalizia di vecchiaia oppure che la prestazione sia versata totalmente o parzialmente sotto forma di capitale.

<sup>3</sup> Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento sussiste il diritto integrale alle prestazioni di vecchiaia.

<sup>4</sup> Se l'attività lucrativa è ridotta parzialmente, la persona assicurata può chiedere il pensionamento parziale, in proporzione alla riduzione dell'attività lavorativa.

<sup>5</sup> Se è effettuato un prelevamento parziale della prestazione di vecchiaia, si riduce di conseguenza, l'attività lucrativa rimanente. La Fondazione riduce quindi di conseguenza e da quel momento, il relativo salario annuo computabile per il mantenimento dell'assicurazione.

<sup>6</sup> Nell'ambito del diritto ad una rendita d'invalidità secondo il presente regolamento, un pensionamento anticipato non è possibile.

### **Art. 17 Rendita di vecchiaia**

L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito, moltiplicato per l'aliquota di conversione fissata nel piano di previdenza e valevole all'età effettiva di

pensionamento.

### **Art. 18 Rendita di vecchiaia potenziale**

<sup>1</sup> L'ammontare della rendita di vecchiaia potenziale corrisponde all'aver di vecchiaia accumulato con un periodo intero di contribuzione, moltiplicato per l'aliquota di conversione fissata nel piano di previdenza e valevole all'età effettiva di pensionamento.

<sup>2</sup> Informazioni sull'ammontare della rendita di vecchiaia potenziale e dell'aver di vecchiaia necessario possono essere richieste alla Fondazione.

<sup>3</sup> L'acquisto di anni di contribuzione per la rendita di vecchiaia potenziale è possibile solo se sono stati rimborsati eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o se il rimborso non è più possibile.

<sup>4</sup> Gli averi di libero passaggio non apportati e gli averi di vecchiaia del 3° pilastro 3a sono inclusi nel calcolo del limite massimo della somma utilizzabile per l'acquisto di anni di contribuzione in base alle disposizioni legali.

<sup>5</sup> La rendita di vecchiaia potenziale varia qualora non siano stati riscattati totalmente o parzialmente gli anni di contribuzione mancanti o se sono effettuati prelievi per la promozione della proprietà di abitazioni o in caso di divorzio.

### **Art. 19 Pensionamento anticipato, riscatto della riduzione della rendita, pensionamento parziale**

<sup>1</sup> La differenza tra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e quella presumibile all'età ordinaria di pensionamento può essere riscattata totalmente o parzialmente.

<sup>2</sup> Se la persona assicurata non sceglie il pensionamento alla data prevista secondo il riscatto di anni di contribuzione, la prestazione di vecchiaia può superare al massimo il cinque per cento della rendita prevista all'età ordinaria di pensionamento. Se la persona assicurata ha raggiunto questo limite massimo della prestazione, gli accrediti sul conto di vecchiaia sono sospesi e non sono più prelevati i contributi di risparmio.

<sup>3</sup> Se una persona assicurata diventa invalida ai sensi del regolamento dopo il pensionamento parziale e anticipato, ha diritto alle prestazioni d'invalidità della Fondazione nell'ambito dell'attività lucrativa assicurata rimanente.

### **Art. 20 Pensionamento posticipato**

<sup>1</sup> Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l'attività lucrativa

anche oltre l'età ordinaria di pensionamento, l'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'aver di vecchiaia accumulato e moltiplicato per l'aliquota di conversione fissata nel piano di previdenza e valevole all'età effettiva di pensionamento.

<sup>2</sup> Una continuazione avviene nella misura della rimanente attività lucrativa.

<sup>3</sup> Se una persona assicurata, attiva dopo l'età di pensionamento ordinario, diventa invalida ai sensi del regolamento, essa non ha diritto alle prestazioni d'invalidità della Fondazione per quanto concerne l'attività lucrativa assicurata rimanente, ma giunge a scadenza la prestazione di vecchiaia che risulta essere ancora assicurata.

### **Art. 21 Prestazione sotto forma di capitale**

<sup>1</sup> Il versamento di un capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni assicurate.

<sup>2</sup> In caso di pensionamento parziale l'ammontare del capitale versato può corrispondere al massimo alla percentuale della riduzione dell'attività lucrativa.

<sup>3</sup> Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale, di tutto o di una parte dell'aver di vecchiaia acquisito, deve indirizzare una domanda scritta alla Fondazione, almeno un mese prima del pensionamento effettivo.

<sup>4</sup> Se la persona assicurata è coniugata, la domanda è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata o confermata con una prova equivalente.

<sup>5</sup> Con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento le rendite d'invalidità in corso sono sostituite da rendite di vecchiaia. Per la controparte relativa all'invalidità è escluso il versamento sotto forma di capitale.

<sup>6</sup> Eventuali costi e tasse di terzi in relazione al versamento sotto forma di capitale sono completamente a carico della persona richiedente.

### **Art. 22 Rendita ponte AVS**

<sup>1</sup> Le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non ricevono ancora una rendita di vecchiaia AVS, possono richiedere alla Fondazione una rendita ponte AVS, se questa è definita nel piano di previdenza.

<sup>2</sup> Il versamento di una rendita ponte AVS comporta una riduzione della rendita o della prestazione in capitale, calcolata secondo i principi di matematica assicurativa, salvo che questa

non sia già stata completamente finanziata in precedenza secondo i principi di matematica assicurativa.

<sup>3</sup> L'ammontare della rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima di vecchiaia AVS valevole al pensionamento.

<sup>4</sup> La persona assicurata definisce, in accordo con il datore di lavoro e prima del versamento della prima rendita, la durata della rendita ponte AVS. Il versamento della rendita avviene in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Conformemente all'art. 30 del regolamento, se una persona beneficiaria muore prima della scadenza della rendita ponte AVS, il valore attuale delle rendite restanti è versato ai superstiti sotto forma di capitale.

### **Art. 23 Rendita per figli di pensionato**

<sup>1</sup> I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani.

<sup>2</sup> La rendita per figli di pensionato è versata dal momento in cui inizia il versamento della rendita di vecchiaia. Essa termina in caso di estinzione della rendita di vecchiaia, al più tardi però quando si estinguerebbe il diritto alla rendita regolamentare per orfani.

<sup>3</sup> L'ammontare della rendita annua per figli di pensionato è definito nel piano di previdenza.

### **Art. 24 Condizioni generali per il diritto alle prestazioni di decesso**

<sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni in caso di decesso nasce qualora la persona defunta:

- era assicurata al momento del decesso o quando è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha provocato il decesso, oppure
- in seguito ad un'infermità congenita e all'inizio dell'attività lucrativa, presentava un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed era assicurata almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato il decesso, si è aggravata, oppure
- essendo diventata invalida quando era ancora minorenne e all'inizio dell'attività lucrativa presentava un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed era assicurata almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato il decesso, si

- è aggravata, oppure
- percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dalla Fondazione quando si è verificato il decesso.
- 2 Le prestazioni di decesso di norma sono versate sotto forma di rendita. Percepire le prestazioni sotto forma di capitale è consentito esclusivamente nei casi esplicitamente contemplati dal regolamento.

### **Art. 25 Rendita per il coniuge superstite**

- 1 Il coniuge di una persona assicurata deceduta prima del pensionamento ha diritto ad una rendita temporanea per il coniuge superstite.
- 2 Il diritto alla rendita per il coniuge superstite inizia dal mese in cui non sono più versati il salario o le prestazioni sostitutive del salario, rispettivamente da quando, per la prima volta, non sono più versate rendite alla persona assicurata deceduta.
- 3 Il diritto alla rendita per il coniuge superstite si estingue:
- al momento in cui la persona assicurata defunta avrebbe raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. In questo caso la rendita per il coniuge superstite è sostituita da una rendita di vecchiaia per il coniuge superstite
  - in caso di un nuovo matrimonio o con l'inizio di un'unione domestica registrata
  - in caso di decesso del coniuge superstite.
- 4 Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata defunta, la rendita per il coniuge superstite è ridotta del tre per cento del suo importo totale, per ogni anno o frazione di anno eccedente i dieci anni di differenza di età tra i coniugi ma, al massimo, della metà.
- 5 Il diritto alle prestazioni minime secondo la LPP è garantito in ogni caso.
- 6 Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita, indipendentemente dalla sua età, dalla durata del matrimonio e senza riguardo se la persona defunta doveva provvedere al mantenimento di uno o più figli. È riservata la riduzione in base al capoverso 4.
- 7 L'ammontare della rendita per il coniuge superstite è definito nel piano di previdenza.
- 8 All'inizio di un caso di prestazione e per quanto il piano di previdenza in vigore non ne prevede la regolamentazione, una eventuale rendita per il coniuge superstite erogata in seguito al decesso di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità ammonta al 60 per cento dell'ultima rendita d'invalidità percepita dalla Fondazione.

### **Art. 26 Rendita di vecchiaia per il coniuge superstite**

1 Il coniuge di una persona assicurata defunta ha diritto ad una rendita di vecchiaia per il coniuge superstite nei seguenti casi:

#### a) dopo la cessazione della rendita temporanea per il coniuge superstite

1 La rendita temporanea per il coniuge superstite in base all'art. 25 del presente regolamento è sostituita da una rendita di vecchiaia vitalizia per il coniuge superstite dal momento in cui la persona assicurata defunta avrebbe raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.

2 L'ammontare della rendita di vecchiaia per il coniuge superstite equivale all'avere di vecchiaia acquisito al momento della sostituzione della rendita, moltiplicato per l'aliquota di conversione definita dal Consiglio di fondazione e corrispondente all'età effettiva del coniuge superstite della persona assicurata defunta.

3 Il coniuge superstite può chiedere, prima del versamento della prima rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, che l'avere di vecchiaia sia versato totalmente o parzialmente sotto forma di capitale. Il relativo prelievo di capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, corrispondente al prelievo di capitale.

#### b) dopo il decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia oppure di una persona che ha svolto un'attività lavorativa dopo l'età ordinaria di pensionamento (pensionamento posticipato)

1 L'ammontare della rendita di vecchiaia per il coniuge superstite corrisponde in questo caso al 60 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia percepita, rispettivamente alla rendita di vecchiaia che sarebbe stata versata in caso di vita della persona assicurata defunta.

2 Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata defunta, la rendita per il coniuge superstite è ridotta del tre per cento del suo importo totale, per ogni anno o frazione di anno eccedente i dieci anni di differenza di età tra i coniugi ma, al massimo, della metà.

3 Nel caso in cui, al momento del matrimonio, la persona assicurata aveva già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, sono corrisposte solo le prestazioni minime LPP.

4 Il coniuge superstite di una persona assicurata deceduta che svolgeva un'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento

mento, può richiedere, prima del versamento della prima rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, che l'avere di vecchiaia sia versato totalmente o parzialmente sotto forma di capitale. Il relativo prelievo di capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, corrispondente al prelievo di capitale.

<sup>5</sup> La rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, che viene erogata dopo il decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, non può essere percepita sotto forma di capitale dal coniuge superstite.

<sup>2</sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia per il coniuge superstite inizia il mese successivo al decesso della persona assicurata o al termine del diritto alla rendita per il coniuge superstite.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia per il coniuge superstite si estingue in caso di nuovo matrimonio o al decesso del coniuge superstite.

### **Art. 27 Convivenze simili all'unione matrimoniale**

<sup>1</sup> Per analogia, ai sensi delle condizioni e delle restrizioni applicate per la rendita del coniuge superstite e per la rendita di vecchiaia del coniuge superstite, il partner convivente designato dalla persona assicurata (di medesimo sesso o di sesso diverso) ha diritto ad una rendita per il partner superstite il cui ammontare corrisponde a quello della rendita per il coniuge superstite, alla rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, rispettivamente ad un'indennità unica se tutte le seguenti condizioni sono adempiute:

- la persona assicurata e la persona beneficiaria non sono sposate e non vivono in unione domestica registrata e i non esistono impedimenti giuridici al loro matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica
- il/la partner convivente superstite non percepisce, al momento dell'inizio del diritto, alcuna rendita per superstiti (come ad esempio rendite per coniugi, rispettivamente rendite per partner conviventi) o non ha percepito in passato prestazioni di questo tipo sotto forma di capitale
- il/la partner convivente superstite ha convissuto con la persona assicurata defunta immediatamente prima del decesso e in modo comprovabile, ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni in un'economia domestica comune, in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune

– la Fondazione ha ricevuto dalla persona assicurata quando essa era in vita una dichiarazione scritta nella quale è definito il partner convivente beneficiario.

<sup>2</sup> La persona beneficiaria deve presentare al più tardi entro tre mesi dal decesso, i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni. Quale comprova dell'economia domestica comune deve essere trasmesso un certificato di domicilio ufficiale.

<sup>3</sup> Eventuali costi e tasse dovuti a terzi sono totalmente a carico della persona richiedente.

<sup>4</sup> La persona che beneficia di una rendita per partner conviventi perde il diritto alle prestazioni in caso di matrimonio, inizio di unione domestica registrata oppure inizio di nuova convivenza in economia domestica comune o in caso di suo decesso.

### **Art. 28 Rendita per il coniuge divorziato**

Il diritto e l'ammontare della rendita per il coniuge divorziato di una persona assicurata defunta corrispondono alle prestazioni minime LPP.

### **Art. 29 Rendita per orfani**

<sup>1</sup> I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto ad una rendita per orfani se il decesso della persona assicurata avviene prima dell'età ordinaria di pensionamento.

<sup>2</sup> I figli in affidato e i figliastri sono parificati ai se la persona assicurata defunta doveva ancora provvedere al loro sostentamento.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita inizia al decesso della persona assicurata, al più presto però, quando si estingue il diritto al pagamento completo del salario, rispettivamente al termine del versamento di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Il diritto si estingue in caso di decesso dell'orfano o al compimento del 18esimo anno d'età.

<sup>4</sup> Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue in caso di decesso dell'orfano oppure al compimento del 18esimo anno d'età. Tuttavia il diritto sussiste fino al compimento del 25esimo anno d'età dei figli:

- fino al termine della formazione
- fino al riacquisto della capacità lavorativa qualora essi siano invalidi nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'Al.

<sup>5</sup> L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza

### **Art. 30 Capitale di decesso**

<sup>1</sup> Se una persona assicurata muore prima di

percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento o prima di percepire una rendita d'invalidità, senza che sorga il diritto ad una rendita per il coniuge superstite o per il partner convivente superstite, giunge a scadenza un capitale di decesso. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile. Eventuali acquisti facoltativi effettuati per compensare riduzioni di rendita per pensionamento anticipato sono rimborsati in ogni caso.

<sup>2</sup> Il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare. Questo è versato indipendentemente da eventuali altre prestazioni di decesso prima di percepire una rendita di vecchiaia e prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento. L'ammontare del capitale di decesso supplementare è definito nel piano di previdenza.

<sup>3</sup> Hanno diritto alle prestazioni secondo cpv. 1 e 2, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente:

- a) il coniuge, in sua assenza
- b) i figli della persona assicurata defunta che hanno diritto alla rendita per orfani, in loro assenza
- c) le persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante gli ultimi cinque anni, fino al momento del decesso, in modo comprovabile in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune e in loro assenza
- d) i figli della persona assicurata che non hanno diritto alla rendita per orfani, i genitori così come i fratelli e le sorelle.

<sup>4</sup> Figli in affidamento e figliastri sono parificati a figli ai sensi dell'art. 252 del CCS se la persona assicurata defunta doveva provvedere al loro mantenimento.

<sup>5</sup> Nel cpv. 3 fino alla lettera c il gruppo precedente esclude quello seguente dall'ordine dei beneficiari. La persona assicurata può definire, mediante una dichiarazione scritta indirizzata alla Fondazione, le persone beneficiarie all'interno del gruppo alla lettera c rispettivamente alla lettera d ed a quale quota parte esse hanno diritto in merito al capitale di decesso. Se la persona assicurata non usufruisce di questa facoltà, la ripartizione avviene pro capite.

<sup>6</sup> Le persone assistite in modo considerevole

dalla persona assicurata ed il partner convivente secondo cpv. 3 lettera c sono beneficiarie se sono state annunciate per iscritto alla Fondazione dalla persona assicurata quando era in vita.

<sup>7</sup> Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo, devono annunciarsi alla Fondazione al più tardi entro tre mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente e fornendo documenti comprovanti. Eventuali costi e tasse da parte di terzi sono interamente a carico della persona richiedente.

<sup>8</sup> Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in qualsiasi caso le condizioni al momento del decesso della persona assicurata.

### **Art. 31 Rendita d'invalidità**

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita d'invalidità le persone assicurate che:

- ai sensi dell'AI, sono invalide almeno al 40 per cento ed erano assicurate presso la Fondazione al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità
- in seguito ad un'infermità congenita e all'inizio dell'attività lavorativa, presentavano un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed erano assicurate almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità, si è aggravata
- sono diventate invalide quando erano ancora minorenni e all'inizio dell'attività lavorativa presentavano un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed erano assicurate almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità, si è aggravata.

<sup>2</sup> La persona assicurata ha diritto alla rendita d'invalidità intera se ai sensi dell'AI è invalida almeno al 70 per cento, a tre quarti di rendita se è invalida almeno al 60 per cento, a una mezza rendita se è invalida almeno al 50 per cento, a un quarto di rendita se è invalida almeno al 40 per cento.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita d'invalidità sorge al più presto con l'inizio del diritto alla rendita AI. Il diritto è rinviato fintanto che la persona assicurata percepisce il salario o indennità di salario sostitutivi che ammontano almeno all'80 per cento del salario precedente e se l'assicurazione per la perdita di guadagno è stata finanziata dal datore di lavoro almeno per metà.

4 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue quando termina l'invalidità o quando si raggiunge l'età ordinaria di pensionamento oppure in caso di decesso della persona assicurata.

5 La rendita d'invalidità è calcolata in base al salario annuo assicurato al momento in cui si verifica l'incapacità lavorativa che dà diritto alla prestazione.

6 Le modifiche del grado d'invalidità comportano una verifica e, se del caso, un adeguamento del diritto alle prestazioni.

7 L'ammontare della rendita d'invalidità annua è definito nel piano di previdenza.

8 Le prestazioni d'invalidità sono versate esclusivamente sotto forma di rendita.

### **Art. 32 Rendita per figli d'invalido**

1 I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che, al loro decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani.

2 La rendita per figli d'invalido è versata a partire dalla stessa data in cui inizia la rendita d'invalidità.

3 La rendita per figli d'invalido si estingue quando termina il versamento della rendita d'invalidità o, al più tardi, quando dovrebbe estinguersi il diritto alla rendita regolamentare per orfani.

4 L'ammontare della rendita annua per figli d'invalido è definita nel piano di previdenza.

## **3. Disposizioni comuni per le prestazioni**

### **Art. 33 Esonero dai contributi in caso di decesso o d'invalidità**

#### **a) Esonero dai contributi in caso di decesso**

I beneficiari di rendite per il coniuge superstite hanno diritto, durante l'erogazione della rendita per il coniuge superstite, alla continuazione della previdenza per la vecchiaia esonerata dal pagamento dei contributi, in base al salario coordinato in vigore al momento del decesso.

#### **b) Esonero dai contributi in caso d'invalidità**

1 In caso di incapacità lavorativa esiste il diritto alla continuazione della previdenza di vecchiaia, esonerata dal pagamento dei contributi. L'ammontare dell'esonero del pagamento dei contributi si orienta alla classificazione della rendita d'invalidità (art. 31

cpv. 2) rispettivamente al grado di incapacità lavorativa fino a quando non è versata una rendita d'invalidità. Quale base di calcolo è utilizzato il salario coordinato prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa.

2 L'esenzione dei contributi inizia al momento in cui subentra l'incapacità lavorativa, al più presto però dopo il periodo d'attesa definito nel piano di previdenza. Qualora il piano di previdenza non contiene una regolamentazione sul periodo d'attesa, questa è di sei mesi.

3 Il diritto termina alla fine del rapporto di previdenza (art. 7), alla riattivazione totale o parziale, oppure qualora l'Al sospende le proprie prestazioni, se la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento oppure decede.

### **Art. 34 Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso**

1 Le prestazioni erogate dalla Fondazione sono ridotte nel caso in cui esse, unitamente ad altri introiti conteggiabili, superano il 90 per cento della perdita del reddito presunto.

2 Quali redditi conteggiati valgono tutte le prestazioni versate alla persona avente diritto, in particolare le prestazioni:

- a) dell'AVS e dell'Al
- b) dell'assicurazione infortuni
- c) dell'assicurazione militare
- d) delle assicurazioni sociali estere
- e) di altri enti previdenziali
- f) dell'assicurazione indennità perdita guadagno malattia
- g) di un terzo responsabile civilmente.

Le prestazioni versate sotto forma di capitale sono conteggiate con il relativo valore di conversione in rendita.

3 Alle persone beneficiarie di prestazioni d'invalidità parziali è inoltre conteggiato il reddito realizzato o ragionevolmente conseguibile o il reddito sostitutivo. La determinazione del reddito ipotetico o sostitutivo si basa sul reddito d'invalidità fissato dall'Al.

4 Eventuali capitali di decesso supplementari assicurati secondo il piano di previdenza, indennità versate a titolo sostitutivo, indennità per grandi invalidi, indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni simili non sono conteggiate.

5 Per il calcolo delle prestazioni della Fondazione è determinante la data in cui si pone la questione della riduzione. Un nuovo calcolo delle prestazioni regolamentari è effettuato qua-

lora le condizioni dovessero mutare in maniera considerevole.

<sup>6</sup> In casi particolari o di costante rincaro del costo della vita, il Consiglio di fondazione può limitare la riduzione.

<sup>7</sup> La Fondazione non è obbligata a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare.

<sup>8</sup> Persone con attività indipendente che non dispongono di un'assicurazione infortuni LAINF sono considerate come se avessero stipulato un'assicurazione infortuni ai sensi della LAINF.

### **Art. 35 Surrogazione**

Nei confronti di un terzo che risponde per il caso previdenziale, la Fondazione subentra per le prestazioni della persona assicurata rispettivamente degli aventi diritto al massimo fino alle prestazioni minime LPP, al momento del verificarsi dell'evento. Inoltre la Fondazione ha il diritto di richiedere alla persona assicurata o avente diritto di cedere alla Fondazione le rivendicazioni nei confronti di terzi responsabili civilmente fino all'importo corrispondente all'obbligo di prestazioni della Fondazione. Nel caso in cui la cessione richiesta non avviene, la Fondazione ha il diritto di rifiutare il versamento di prestazioni. Rivendicazioni per risarcimenti non devono essere cedute.

### **Art. 36 Riduzione in caso di colpa grave**

La Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente se l'AVS/AI rispettivamente l'assicurazione infortuni o un'altra assicurazione riducono, revocano o rifiutano una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI.

### **Art. 37 Restituzione delle prestazioni**

<sup>1</sup> Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite alla Fondazione.

<sup>2</sup> Le prestazioni possono essere compensate con diritti a prestazioni esistenti.

### **Art. 38 Adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia**

<sup>1</sup> La questione di un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso è esaminata annualmente dalla Fondazione.

<sup>2</sup> Le rendite di vecchiaia possono essere adeguate totalmente o parzialmente allo sviluppo

del rincaro solo se le possibilità finanziarie della Fondazione lo permettono, secondo principi di finanziamento e di bilancio solidi.

### **Art. 39 Versamento**

<sup>1</sup> Con riserva delle disposizioni dell'art. 89c LPP, la Fondazione di principio adempie i propri obblighi esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le eventuali spese e i rischi per il versamento delle prestazioni all'estero, esclusi gli stati UE/AELS, sono a carico del destinatario.

<sup>2</sup> I versamenti, di regola, sono effettuati personalmente agli aventi diritto, su conto bancario o postale da loro indicato.

<sup>3</sup> Il versamento delle rendite è effettuato in rate mensili, arrotondate per eccesso a franchi interi. Versamenti sono dovuti alla fine di ogni mese.

<sup>4</sup> Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, l'ammontare è versato interamente.

<sup>5</sup> Le prestazioni in capitale giungono a scadenza nel momento in cui sarebbe versata una eventuale prima rendita mensile. Esse sono versate in un importo unico.

<sup>6</sup> La Fondazione versa una prestazione d'uscita sotto forma di capitale invece della rendita se, al momento in cui nasce il diritto alla rendita, la rendita annua di vecchiaia o la rendita annua d'invalidità in caso d'invalidità completa è inferiore al dieci per cento, la rendita per il coniuge superstite è inferiore al sei per cento e la rendita per figli è inferiore al due per cento della rendita minima di vecchiaia AVS.

### **Art. 40 Anticipo di prestazione**

<sup>1</sup> Se un evento previdenziale giustifica un diritto a prestazioni, la cui presa a carico da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare oppure della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi della LPP è in discussione e sussistono dubbi su quale delle assicurazioni sociali dovrà fornire le relative prestazioni, la persona avente diritto può chiedere un anticipo di prestazione.

<sup>2</sup> La Fondazione fornisce un'eventuale anticipo di prestazione in base all'ammontare delle prestazioni minime LPP. Se il caso è assunto da un altro ente, questo ha il dovere di rimborsare l'anticipo di prestazione nell'ambito dei propri obblighi di erogare le prestazioni.

## 4. Finanziamento

### Art. 41 Obbligo di versamento dei contributi

<sup>1</sup> L'obbligo di versamento dei contributi per il datore di lavoro e per la persona assicurata inizia con l'entrata in vigore del rapporto previdenziale (art. 6).

<sup>2</sup> L'obbligo di contribuzione termina:

- con la fine del rapporto previdenziale (art. 7)
- con l'inizio e in base all'entità della rendita di vecchiaia
- alla fine del mese in cui avviene il decesso.

<sup>3</sup> Durante il periodo d'attesa (art. 33), i contributi devono essere versati tramite il datore di lavoro.

<sup>4</sup> Con l'inizio dell'obbligo di contribuzione, i contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese. Tuttavia se l'obbligo inizia dopo il 15esimo giorno del mese, i contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese successivo.

<sup>5</sup> Al termine dell'obbligo di contribuzione, i contributi sono dovuti fino alla fine del mese. Tuttavia se l'obbligo termina prima del 16esimo giorno del mese, i contributi devono essere versati solo fino alla fine del mese precedente.

<sup>6</sup> Il datore di lavoro versa alla Fondazione i contributi complessivi, anche nel caso in cui solo il dipendente deve finanziare i contributi (per es. per l'assicurazione facoltativa secondo art. 7 cpv. 4). Egli trattiene i contributi della persona assicurata dal salario o dalle indennità sostitutive di salario e versa alla Fondazione i contributi del dipendente unitamente ai contributi del datore di lavoro.

<sup>7</sup> I contributi del datore di lavoro corrispondono al minimo alla somma dei contributi dei suoi assicurati. Sono esclusi i contributi secondo art. 9 cpv. 12.

### Art. 42 Contributi

<sup>1</sup> Il genere e l'ammontare dei contributi del datore di lavoro e della persona assicurata sono definiti nel piano di previdenza e nel regolamento dei costi.

<sup>2</sup> La Fondazione si riserva il diritto di riscuotere un supplemento di contributi per un aumentato rischio d'invalidità o decesso.

<sup>3</sup> In caso di una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2 la Fondazione può richiedere, secondo le disposizioni legali, contributi di risanamento da datori di lavoro, dipendenti e beneficiari di rendite.

<sup>4</sup> In caso di pensionamento posticipato i con-

tributi di rischio non sono più dovuti. I contributi rimanenti ed i costi sono dovuti fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia.

### Art. 43 Prestazione d'entrata, acquisto

<sup>1</sup> I nuovi assicurati devono trasferire alla Fondazione tutte le loro prestazioni di libero passaggio delle precedenti istituzioni di previdenza.

<sup>2</sup> La persona assicurata che non beneficia delle prestazioni massime e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, può effettuare acquisti di prestazioni.

<sup>3</sup> Le somme d'acquisto sono accreditate primariamente e nel limite del possibile all'avere di vecchiaia secondo LPP.

<sup>4</sup> Le somme d'acquisto possono tuttavia essere autorizzate solo se un eventuale prelievo nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni con i mezzi della previdenza professionale, effettuate precedentemente, sono state rimborsate completamente o se rimborsi di prelievi per la promozione della proprietà d'abitazioni non sono più possibili in base alle disposizioni legali.

<sup>5</sup> L'importo massimo della somma d'acquisto è calcolato in base alle disposizioni tecnico-assicurative della Fondazione. Informazioni relative ad importi di acquisto possibili possono essere richieste alla Fondazione.

<sup>6</sup> Se è stato effettuato un acquisto per prestazioni supplementari, le prestazioni risultanti da questo riscatto non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale durante i tre anni seguenti; questa restrizione è valevole anche per i versamenti nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

<sup>7</sup> La previdenza del personale assicurato può essere migliorata con versamenti unici o periodici da parte del datore di lavoro, in osservanza delle disposizioni dei principi di collettività, di pianificazione della previdenza, di adeguatezza, di parità di trattamento e di esclusività.

### Art. 44 Tassi d'interesse

<sup>1</sup> Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia regolamentare è fissato annualmente dalla Fondazione in base alle possibilità finanziarie della Fondazione. Se non esiste una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2, il tasso d'interesse non deve essere inferiore al tasso minimo LPP stabilito dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP corrisponde al tasso

minimo LPP fissato dal Consiglio federale. Restano riservate le disposizioni dell'art. 65d, cpv. 4 LPP.

<sup>3</sup> Il tasso d'interesse tecnico per il calcolo delle riserve matematiche è fissato dal Consiglio di fondazione dopo avere consultato il proprio esperto riconosciuto.

## 5. Prestazione d'uscita

### Art. 45 Scadenza della prestazione d'uscita

<sup>1</sup> Se il rapporto previdenziale si estingue prima che si verifichi un evento previdenziale, senza che giungano a scadenza prestazioni previdenziali ai sensi del presente regolamento, la persona assicurata esce dalla Fondazione al termine dell'ultimo giorno del rapporto di lavoro e giunge a scadenza la prestazione d'uscita.

<sup>2</sup> La prestazione d'uscita deve essere remunerata dal primo giorno seguente l'uscita dalla cassa di previdenza, ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 LPP.

<sup>3</sup> Gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP sono da versare solo se la prestazione d'uscita non è versata entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie sulla sua utilizzazione.

<sup>4</sup> La persona assicurata può anche richiedere le prestazioni d'uscita, se lascia la Fondazione fra il primo termine possibile ed il termine regolamentare dell'età di pensionamento e mantiene l'attività lucrativa o si annuncia alla disoccupazione.

### Art. 46 Ammontare della prestazione d'uscita

<sup>1</sup> La prestazione d'uscita è calcolata in base agli art. 15, 17 e 18 LFLP. La prestazione d'uscita corrisponde all'importo maggiore che risulta dal paragone dei seguenti metodi di calcolo.

<sup>2</sup> Metodo di calcolo 1 (avere di vecchiaia, art. 15 e 18 LFLP):

la prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia regolamentare acquisito alla data d'uscita.

<sup>3</sup> Metodo di calcolo 2 (importo minimo, art. 17 LFLP):

la prestazione d'uscita corrisponde alla somma

- delle prestazioni d'entrata apportate e delle somme d'acquisto con interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP) e
- dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata con gli interessi (il tasso

d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP), incluso un supplemento del quattro per cento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo al 100 per cento. Per i contributi secondo art. 9 cpv. 12 non è applicato alcun supplemento del quattro per cento per anno dall'età di 20 anni.

<sup>4</sup> In caso di uscita, la parte della somma utilizzata per l'acquisto di anni di contribuzione e finanziata dal datore di lavoro è dedotta dalla prestazione d'uscita. Per ogni anno di contribuzione, la deduzione si riduce di un decimo dell'importo preso a carico dal datore di lavoro. La parte di deduzione non utilizzata è integrata nella riserva dei contributi del rispettivo datore di lavoro.

### Art. 47 Utilizzazione della prestazione d'uscita

<sup>1</sup> La prestazione d'uscita è versata al nuovo istituto di previdenza a favore della persona assicurata.

<sup>2</sup> Le persone assicurate che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza devono comunicare alla Fondazione se la prestazione d'uscita deve essere utilizzata:

- per l'apertura di un conto di libero passaggio oppure
- per la costituzione di una polizza di libero passaggio.

<sup>3</sup> Su domanda della persona assicurata la prestazione d'uscita è versata in contanti se:

- essa lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE e dei diversi accordi bilaterali, in particolare con i paesi AELS
- essa inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'ammontare annuo dei contributi versati dalla persona assicurata.

<sup>4</sup> Se la persona assicurata è coniugata, il pagamento in contanti è permesso soltanto con il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata o confermata con una prova equivalente inconfutabile.

<sup>5</sup> Eventuali costi e tasse di terzi in relazione al versamento sotto forma di capitale sono completamente a carico della persona richiedente.

## 6. Divorzio e finanziamento della proprietà di abitazioni

### Art. 48 Divorzio

<sup>1</sup> Se, in caso di divorzio, la sentenza legale richiede che una parte della prestazione d'uscita sia trasferita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, le prestazioni della persona assicurata sono ridotte conformemente.

<sup>2</sup> La riduzione avviene sulla parte dell'avere di vecchiaia LPP solo nella misura in cui non sia sufficiente al trasferimento l'avere di vecchiaia del regime sovraobbligatorio.

<sup>3</sup> Il coniuge vincolato al versamento, ha la possibilità di riacquistare la somma corrispondente alla prestazione trasferita. Riscatti e somme d'acquisto sono accreditati primariamente e se possibile all'avere di vecchiaia LPP.

<sup>4</sup> Se, nell'ambito di una procedura di divorzio, dei capitali previdenziali sono trasferiti alla Fondazione a favore della persona assicurata, questi si aggiungono primariamente e se possibile all'avere di vecchiaia LPP.

<sup>5</sup> Se una persona assicurata riceve una parte della prestazione d'uscita versata in seguito a divorzio ed in base ad una sentenza legale, il rispettivo importo è trattato come un apporto di prestazione di libero passaggio.

### Art. 49 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni

<sup>1</sup> Una persona assicurata può richiedere, fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, un importo (minimo CHF 20 000.00) per il finanziamento di un'abitazione ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, partecipazioni a proprietà d'abitazioni o restituzione di prestiti ipotecari), a condizione che non sia subentrato alcun evento previdenziale.

<sup>2</sup> È considerato uso proprio l'utilizzo dell'abitazione da parte della persona assicurata al suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

<sup>3</sup> La persona assicurata può richiedere, per il medesimo scopo, la costituzione in pegno delle sue prestazioni di libero passaggio e/o del suo diritto alle prestazioni previdenziali.

<sup>4</sup> Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno l'ammontare equivalente della sua prestazione d'uscita. Dopo l'età di 50 anni, l'importo massimo è uguale alla prestazione d'uscita alla quale aveva diritto a 50

anni o alla metà della prestazione d'uscita alla quale ha diritto al momento della richiesta di prelievo.

<sup>5</sup> La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni sulla somma a sua disposizione per la proprietà d'abitazione e sulla conseguente riduzione delle prestazioni causata dal prelievo. La Fondazione informa la persona assicurata sulle possibilità di colmare le lacune previdenziali e sull'obbligo fiscale derivante dal prelievo.

<sup>6</sup> La persona assicurata, che fa valere il suo diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno, deve presentare alla Fondazione tutti i documenti necessari per comprovare in forma legalmente valida l'acquisto e la costruzione della proprietà d'abitazioni, la partecipazione a proprietà d'abitazioni o la restituzione di prestiti ipotecari.

<sup>7</sup> Se la persona assicurata è coniugata, occorre allegare inoltre il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata o confermata con una prova equivalente inconfutabile.

<sup>8</sup> Il prelievo anticipato causa una riduzione delle prestazioni assicurate, calcolata secondo i principi attuariali. Questa riduzione avviene sulla parte dell'avere di vecchiaia LPP solo nella misura in cui non sia sufficiente, per il versamento anticipato, l'avere di vecchiaia del regime sovraobbligatorio.

<sup>9</sup> Un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni.

<sup>10</sup> In caso di alienazione della proprietà d'abitazioni o se sono ceduti diritti che economicamente equivalgono ad una vendita, la persona assicurata deve rimborsare alla Fondazione l'importo del prelievo. Se possibile ed in linea di principio i rimborsi sono accreditati all'avere di vecchiaia LPP.

<sup>11</sup> L'obbligo di rimborso sussiste fino a tre anni prima dell'età ordinaria di pensionamento della persona assicurata.

<sup>12</sup> Se il versamento del prelievo anticipato è destinato al rimborso di prestiti ipotecari e la Fondazione presenta una copertura insufficiente essa ha la facoltà di limitarlo nel tempo e nell'importo.

<sup>13</sup> Se la liquidità dell'ente di previdenza è compromessa dai prelievi anticipati, la Fondazione può differire l'evasione delle richieste di prelievo. In questo caso la Fondazione stabilisce un ordine prioritario per l'esame delle richieste.

<sup>14</sup> Eventuali costi e tasse di terzi in relazione al

prelievo anticipato o alla costituzione in pegno sono completamente a carico della persona richiedente.

## 7. Organizzazione, amministrazione e controllo

### Art. 50 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione in particolare sono:

- il Consiglio di fondazione
- la commissione di previdenza del personale dei singoli enti di previdenza.

### Art. 51 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione dirige, amministra e controlla gli affari della Fondazione, esso la rappresenta verso terzi e regola il diritto di firma. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed i compiti del Consiglio di fondazione sono definiti nell'atto di fondazione e nel regolamento d'organizzazione.

### Art. 52 Commissione di previdenza del personale

La commissione di previdenza del personale è l'organo paritetico competente del relativo ente di previdenza. Ulteriori dettagli concernenti modalità di elezione, organizzazione e compiti della commissione di previdenza del personale sono definiti nei regolamenti d'organizzazione e d'investimento.

### Art. 53 Direzione amministrativa, gestione annuale

<sup>1</sup> Gli affari correnti sono gestiti dalla direzione amministrativa sotto il controllo del Consiglio di fondazione e conformemente ai regolamenti d'organizzazione e d'investimento.

<sup>2</sup> La direzione amministrativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione sull'andamento degli affari ed immediatamente su tutti gli avvenimenti speciali.

<sup>3</sup> I conti annuali sono chiusi il 31 dicembre. La contabilità è tenuta secondo le relative disposizioni legali.

### Art. 54 Organo di revisione, esperto

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione per l'esame annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. Esso comunica per iscritto i risultati della verifica.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione deve lasciar verificare periodicamente, ma almeno ogni tre anni, la situazione della Fondazione da un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale. Se dall'esame risulta una lacuna tecnico-assicurativa, il Consiglio di fondazione, dopo aver consultato l'esperto, decide le misure di risanamento da adottare.

### Art. 55 Obbligo del segreto professionale

I membri del Consiglio di fondazione, delle commissioni di previdenza del personale e tutte le persone incaricate della direzione, dell'amministrazione, del controllo e della vigilanza sono soggetti all'obbligo del segreto professionale per tutto quanto concerne i dati personali e finanziari delle persone assicurate e dei datori di lavoro.

## 8. Altre disposizioni

### Art. 56 Informazione alle persone assicurate

<sup>1</sup> La Fondazione deve informare le persone assicurate conformemente alle prescrizioni legali ed in particolare su quanto concerne:

- il salario assicurato
- le prestazioni
- i contributi
- l'aver di vecchiaia
- il finanziamento
- l'organizzazione della Fondazione e
- i membri del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Su richiesta, le persone assicurate devono inoltre essere adeguatamente informate sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio tecnico-assicurativo, sui costi amministrativi, sul calcolo delle riserve matematiche, sulla costituzione delle riserve e sul grado di copertura.

<sup>3</sup> Su richiesta specifica, il rapporto d'esercizio annuale deve essere consegnato alle persone assicurate.

<sup>4</sup> La Fondazione informa la commissione di previdenza del personale sui contributi arretrati del datore di lavoro.

<sup>5</sup> La commissione di previdenza del personale informa le persone assicurate sul loro ente di previdenza, sulle decisioni prese e su questioni che riguardano la previdenza professionale.

<sup>6</sup> Le controversie sul diritto all'informazione delle persone assicurate possono essere sottoposte al giudizio dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 62, cpv. 1, lett. e, della LPP.

### **Art. 57 Riserve di fluttuazione e riserve tecniche**

Il calcolo e la costituzione delle riserve di fluttuazione e delle riserve tecniche sono definiti nel regolamento sulla costituzione di riserve.

### **Art. 58 Fondi liberi**

I valori patrimoniali esposti come fondi liberi possono essere utilizzati nell'ambito delle possibilità previste dalla legge. La commissione di previdenza del personale decide sull'utilizzo dei fondi liberi dell'ente di previdenza.

### **Art. 59 Riserve dei contributi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro ha la possibilità di accumulare riserve specificatamente contabilizzate come riserve contributi del datore di lavoro. Su richiesta del datore di lavoro, i contributi a suo carico sono prelevati da tali mezzi.

### **Art. 60 Misure in caso di copertura insufficiente**

<sup>1</sup> In caso di copertura insufficiente la Fondazione, in accordo con l'esperto in materia di previdenza professionale, definisce e mette in atto misure di risanamento adeguate.

<sup>2</sup> Possono essere decise in particolare le seguenti misure:

- adeguamenti a livello di strategia di investimento
- adeguamenti a livello di prestazioni
- aumento dei contributi ordinari, salvo che il datore di lavoro non colmi volontariamente il disavanzo entro un adeguato termine o in base ad un obbligo di versamento di un capitale supplementare, con un versamento unico in capitale o contributi di risanamento periodici
- riduzione del tasso d'interesse per la remunerazione dell'aver di vecchiaia nel rispetto delle disposizioni legali o rinuncia integrale e temporanea di remunerazione dell'aver di vecchiaia.

<sup>3</sup> Qualora, per colmare il disavanzo queste misure dovessero essere insufficienti, è possibile, con l'accordo dell'organo competente della Fondazione e d'intesa con l'esperto della previdenza professionale, riscuotere un contributo di risanamento unico o periodico dalle persone che beneficiano di una rendita e di compensare questo contributo di risanamento con le rendite in corso, in base alle disposizioni consentite dalla legge.

<sup>4</sup> Il diritto ad una rendita nasce sotto la riserva esplicita di questa possibilità di compensazione in caso di risanamento. Tuttavia, la compensazione è esclusa nel caso in cui la rendita in corso sia assolutamente necessaria al mantenimento della persona beneficiaria di rendita e della sua famiglia.

<sup>5</sup> Il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare versamenti su un conto separato di «riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzo» e di trasferire eventualmente anche importi provenienti dal conto ordinario riserva dei contributi del datore di lavoro su questo conto. Al termine della situazione di sottocopertura, il trasferimento sul conto riserve dei contributi del datore di lavoro avviene secondo le disposizioni legali.

<sup>6</sup> Per i beneficiari di rendite, i datori di lavoro ed i dipendenti non sussiste alcun obbligo di apporti supplementari.

### **Art. 61 Liquidazione parziale**

Le disposizioni sulle condizioni e la procedura per la liquidazione parziale sono definite nel regolamento per la liquidazione parziale.

### **Art. 62 Lacune del regolamento, controversie**

<sup>1</sup> I casi e le situazioni eccezionali che non sono contenuti esplicitamente nel presente regolamento sono regolati tramite l'applicazione per analogia e in base alle prescrizioni legali.

<sup>2</sup> In caso di controversie può essere interpellato il tribunale competente in base all'art. 73 LPP.

### **Art. 63 Entrata in vigore, modifiche**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Esso sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup> Il regolamento può essere modificato in ogni momento da parte del Consiglio di fondazione nell'ambito delle prescrizioni legali e dello scopo della Fondazione. Le modifiche sono sottoposte all'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione  
Freienbach, 1° gennaio 2011

Allvor Sammelstiftung  
Leutschenbachstrasse 9, Postfach  
8807 Freienbach  
T 058 589 88 81  
F 058 589 89 01

[www.allvor.ch](http://www.allvor.ch), [info@allvor.ch](mailto:info@allvor.ch)

Allvor Sammelstiftung  
Zürcherstrasse 66, Postfach  
8800 Thalwil  
T 058 589 88 81  
F 058 589 89 01

Allvor Sammelstiftung  
Hintere Bahnhofstrasse 6, Postfach  
5001 Aarau  
T 058 589 88 82  
F 058 589 89 02

Allvor Fondation collective  
Rue de Morges 24  
1023 Crissier  
T 058 589 88 83  
F 058 589 89 03

Allvor Fondazione collettiva  
Viale Stefano Franscini 16  
6900 Lugano  
T 058 589 88 84  
F 058 589 89 04